

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"FORUM LEX APS"



Titolo I COSTITUZIONE

Art.1 – Denominazione-sede-durata- anno sociale

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata "FORUM LEX APS", di seguito indicata anche come "Associazione".

2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Roma, alla Via Angelo Mariani n°28. L'Associazione ha sedi operative nelle seguenti Regioni e Province d'Italia:

LAZIO: Via Angelo Mariani n°28 00124 Roma

CAMPANIA: Via Arcangelo Rotunno n°15 84134 Salerno;

ABRUZZO: Piazza della Rinascita, 65122 Pescara (PE)

PIEMONTE: Via Salvo D'Acquisto 6/c 10040 Volvera (TO)

PUGLIA: Via Straussi n°1 Statte 74010 (TA)

SARDEGNA: Via Is Maglias, 125 Cagliari

L'Associazione potrà aprire altre sedi operative sia in Italia che all'Estero. La nascita delle nuove sedi, le variazioni e il trasferimento della sede legale non comportano modifiche statutarie. Essa opera in ambito nazionale ed internazionale ed intende operare anche in ambito transnazionale.

3. L'Associazione ha durata illimitata.

4. L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Art.2 - Scopo, finalità e attività

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

2. L'Associazione persegue le seguenti finalità:

- a) Prevenzione dei reati di genere, tutela dei minori, dei giovani, degli anziani e degli altri soggetti vulnerabili; salvaguardia del benessere psicofisico e sociale delle donne vittime di violenza di genere, dei minori e dei portatori di handicap vittime di ogni forma di violenza con particolare attenzione alla violenza domestica, alla pedofilia, e agli abusi sessuali, tutela dei giovani vittime di dipendenze patologiche da alcool, droga sostanze psicotrope, web, social, Hikikomori, tutela degli anziani vittime di violenza e tutela degli uomini maltrattati, e/o potenziali vittime con accompagnamento alla denuncia e attivazione di misure di sicurezza e protezione, con attività di prevenzione precoce, fornendo loro informazioni e competenze su

uguaglianza di genere, relazioni sane, stereotipi, ruoli connessi al genere e rispetto per gli altri;

- b) Prevenzione del disagio adolescenziale e della criminalità minorile;
- c) Coadiuvare con i Servizi della Giustizia Minorile con interventi specializzati di natura educativa, sportiva, culturale e di reinserimento sociale lavorativo, su giovani italiani e stranieri fino al compimento del 25° anno di età, sottoposti a procedimento penale da parte dell'Autorità Giudiziaria Minorile ed in carico alle U.S.S.M.
- d) Ricerca, studio prevenzione e formazione nell'ambito delle scienze investigative correlate al fenomeno della violenza di genere e in genere, violenza sui minori, sui giovani, sugli anziani e sulle persone LGBTI;
- e) Promozione della cultura del rispetto dei diritti dei detenuti, rieducazione e reinserimento sociale degli stessi;
- f) Promozione della cultura del rispetto e dei diritti delle persone LGBTI e loro tutela;
- g) Costituzione Task Force Territoriali (NAV - Nuclei Antiviolenza locali, provinciali, regionali e nazionali), contro la violenza di genere e in genere, la violenza sui minori, sugli anziani e sulle persone LGBTI, quale rafforzamento della sicurezza urbana nell'ottica della prospettiva di genere, all'interno di una comunità multietnica, attraverso l'ascolto, il confronto, l'informazione, l'educazione, la formazione, l'orientamento, il sostegno sociale, giudiziario, psicologico, pedagogico, e legale di tutti gli operatori in possesso di specifiche competenze coinvolti sul fenomeno della violenza di genere e violenza sui minori (Forze dell'Ordine, criminologi, psicologi, avvocati, psicoterapeuti, sociologi, infermieri, medici, dirigenti sanitari, assistenti sociali, operatori dei centri antiviolenza, case rifugio, docenti e personale Ata, pedagogisti, neuropsichiatra infantili, etc)
- a) Formazione per il personale del comparto scuola ed altri enti pubblici e privati ai sensi della Direttiva del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n° 170 del 21/05/2016 nei seguenti ambiti: 1. Ambiti Trasversali: Didattica e metodologie; Metodologie e attività laboratoriali; Innovazione didattica e didattica digitale; Didattica per competenze e competenze trasversali; Gli Apprendimenti. 2. Ambiti Specifici: Educazione alla cultura economica; Orientamento e Dispersione Scolastica; Bisogni Individuali e sociali dello studente; Problemi della valutazione individuale e di sistema; Alternanza scuola-lavoro; Inclusione scolastica e sociale; Dialogo Interculturale e interreligioso; Gestione della classe e problematiche relazionali; Conoscenza e rispetto della realtà naturale e ambientale; Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; Sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media; Cittadinanza attiva e legalità Didattica delle singole discipline previste dagli ordinamenti;
- b) Formazione per il Personale delle Forze Armate, Forze di Polizia Forze dell'Ordine ivi compresa la Polizia Locale, Vigili del Fuoco, Polizia Penitenziaria, Personale Civile delle predette Istituzioni e Dipendenti Pubblici e Privati di altri Enti Pubblici e Privati nelle seguenti tematiche e in quelle correlate; Tutela della salute, del benessere e sicurezza nei posti di lavoro; Stress da lavoro correlato; Mobbing, Burnout, Psicologia dell'Emergenza; Politiche Paritarie e di Genere; Digital Forensic, Intelligenza Emotiva, Tutela Ambientale, Violenza di Genere; Pedofilia, Tratta delle donne e Prostituzione, Comitati Unici di Garanzia; Criminologia Investigativa, Criminologia Minorile, Criminalistica, la tratta degli esseri umani, Diritto e Procedura penale negli ambiti di riferimento; Neurobiologia e Genetica della Violenza, Analisi Verbale, non Verbale e paralinguistica del linguaggio della violenza, Hate speech e Social Media, Procedure Operative Integrate nei casi di maltrattamento, violenza sessuale e sfruttamento sessuale dei minori nel pieno rispetto della Convenzione di Istanbul e di Lanzarote. Il ruolo della dimensione europea della formazione del personale a livello di

singola forza armata ed interforze è un aspetto importante delle politiche di sicurezza e di difesa, in particolare per il ruolo dell'Italia nelle organizzazioni multilaterali di riferimento (Ue e Nato). Il suo impegno nelle missioni internazionali, e la politica industriale nel campo dell'aerospazio, sicurezza e difesa, impone un miglioramento della dimensione europea della formazione delle Forze Armate, Forze dell'Ordine e Forze di Polizia perché presentano attualmente punti di debolezza quali: l'assenza di un focus didattico sulla dimensione europea; l'insufficiente europeizzazione delle classi di allievi; la divergenza degli iter formativi italiani rispetto a quelli europei;

- c) Costituzione della figura nazionale ed internazionale dell'esperto in "Tecniche di Indagini e Procedure di Intervento" nei casi di Violenza Domestica, Stalking, Femminicidio, Pedofilia, Hikikomori, Bullismo e Baby Gang"
- d) Costituzione dell'Osservatorio Nazionale ed Internazionale sui suicidi nelle Forze Armate, Forze di Polizia e Forze dell'Ordine con attività di raccolta dei dati e ricerca di best practices per attività di prevenzione di sensibilizzazione e formative a riguardo con azioni di gemellaggio con altre nazioni Europee;
- e) Costituzione dell'Osservatorio Nazionale ed Internazionale sul disagio Minorile con l'analisi di tutte le varie forme sociali di espressione del fenomeno, con ricerca, raccolta e diffusione di dati e di best practices volte alla nascita di strumenti di prevenzione del disagio deviante con attività di gemellaggio con altre nazioni europee;
- f) Costituzione dell'Osservatorio Nazionale ed Internazionale delle vittime del dovere, stress da lavoro correlato, mobbing burnout e situazioni di malessere sui posti di lavoro con azioni volte ad analizzarne le cause e a raccogliere e diffondere dati e best practices, quali forme di prevenzione di sensibilizzazione e formative a tutela della salute dei lavoratori pubblici e privati e di riflesso dei loro familiari;
- h) Iniziative di studio e di ricerca, attività editoriali e rilevazioni anche per conto di istituzioni ed enti pubblici e privati inerenti il ruolo della donna, della coppia e della famiglia attraverso approfondimenti scientifici su argomenti psicologici, criminologici, legali
- i) organizzazione di manifestazioni, seminari, conferenze e convegni e quant'altro utile per il raggiungimento delle finalità sociali;
- j) sinergie con Istituzioni, Enti pubblici e privati
- k) nazionali ed internazionali e con altre associazioni od altre organizzazioni che perseguono gli stessi fini;
- l) Tutela degli interessi sociali e collettivi: promozione di azioni giurisdizionali ed interventi nei giudizi promossi da terzi, a tutela dell'associazione; intervenire in giudizi civili e penali per il risarcimento dei danni derivanti dalla lesione di interessi collettivi concernenti le finalità generali perseguite dall'associazione; ricorrere in sede giurisdizionale amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi lesivi degli interessi collettivi di cui alle precedenti finalità.

Art.3 - Attività

1. Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- g) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- h) interventi e prestazioni sanitarie;

- i) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- j) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- k) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 con la costituzione di specifici nuclei territoriali; Task Force territoriale per la tutela degli animali e dell'ambiente;
- l) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;
- m) formazione universitaria e post-universitaria;
- n) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- o) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- p) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- q) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- r) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo, cyberbullismo, hikikomori, dipendenze da alcool, sostanze psicotrope, web e social, e al contrasto della povertà educativa;
- s) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- t) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n.125, e successive modificazioni;
- u) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- v) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n.106;
- w) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- x) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

inistri 14
uccessive

103, n.53,
i finalità

ndizioni
clusione
ecialità
lla legge
ritoriale
ensi del

, incluse
tica del

a legge

o;
ca e all'
comori,
sovertà

riore al

cessive

ne, di
ito o a
erciale
Paese
ccesso
iluppo
sicure,
ratori
ché di

tori e
della
gge 6

208, e
raneo

- y) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n.141, e successive modificazioni;
- z) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- aa) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- bb) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- cc) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.244;
- dd) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n.184;
- ee) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.225, e successive modificazioni;
- ff) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
- gg) Azioni volte a contrastare la discriminazione, le persecuzioni e le violenze delle persone LGBTI (Lesbiche, Gay, Bisessuali, Transgender e Intersex);
- hh) Sottoscrizione di Protocolli di Intesa con Istituzioni ed Enti Locali, Regionali, Nazionali e Internazionali Pubbliche e private, Associazioni ed Enti del Terzo Settore, per il raggiungimento delle finalità dello Statuto nonché, per la realizzazione di Reti Comunali, Provinciali, Regionali e Nazionali tese alla costituzione di TASK FORCE territoriali contro la violenza di genere e in genere e per la tutela delle donne, dei minori, degli anziani, dei portatori di handicap, delle persone LGBTI e delle vittime di tratta di esseri umani;
- ii) Promozione di azioni negli Istituti Penitenziari italiani volti al miglioramento delle condizioni di vita dei detenuti e alla riabilitazione e reinserimento sociale degli stessi ed ex detenuti
- jj) Promozione di diritti dei minori, dei portatori di handicap degli anziani e delle vittime di violenza di genere e in genere, intervenendo anche nelle sedi giudiziarie, con la costituzione di parte civile dell'associazione contro ogni forma di discriminazione, abuso, maltrattamento e altre violazioni dell'integrità e della dignità delle persone e di tutti i soggetti vulnerabili;
- kk) Tutela degli interessi sociali e collettivi: promozione di azioni giurisdizionali ed interventi nei giudizi promossi da terzi, a tutela dell'associazione; intervenire in giudizi civili e penali per il risarcimento dei danni derivanti dalla lesione di interessi collettivi concernenti le finalità generali perseguite dall'associazione; ricorrere in sede giurisdizionale amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi lesivi degli interessi collettivi di cui alle precedenti finalità
- ll) E' consentito lo svolgimento di ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco, ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

2. L'Associazione svolge e può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

3. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Titolo II

NORME SUL RAPPORTO ASSOCIATIVO

Art.4 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.5- Associati

1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e gli enti giuridici, quali, aderendo alle finalità istituzionali e agli ideali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento,
2. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
3. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso. I Soci dell'Associazione possono essere sia persone fisiche che giuridiche e si distinguono nei seguenti ordini:
 - **Soci Fondatori**, risultanti dall'Atto Costitutivo dell'Associazione.
 - **Soci Ordinari**, tutte le persone, sia fisiche che giuridiche, che saranno considerate in possesso delle caratteristiche professionali, previste dal regolamento interno, per l'iscrizione all'Associazione.
 - **Soci Sostenitori**, tutte le persone, sia fisiche che giuridiche, che si impegneranno a sovvenzionare l'attività dell'Associazione attraverso contributi liberali, anche per lo svolgimento di specifici progetti.
 - **Soci Onorari**, riconoscimento attribuito a persone di alto valore scientifico, giuridico, o meritocratico, che si sono contraddistinte nell'ambito delle Scienze Forensi o dell'attività istituzionale dell'Associazione. Rientrano in questa categoria anche i sostenitori finanziari dell'Associazione. La nomina viene effettuata dal Consiglio Direttivo, che esprime con voto di maggioranza a riguardo. La carica di socio onorario è soggetta a revisione annuale, a insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo. I soci onorari sono esclusi dalla quota sociale di associazioni.
 - **Soci Studenti**: sono ammessi gli studenti universitari il cui corso di studi è attinente all'oggetto sociale ed alle finalità dell'Associazione ed hanno diritto ad una quota associativa ridotta del 30% rispetto alla quota dei Soci Ordinari.

Art.6 - Procedura di ammissione e numero degli associati

1. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
2. Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

3. Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare al Consiglio direttivo una *domanda scritta* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

4. Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

5. La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura del Consiglio direttivo, nel libro degli associati. Il Consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

6. Quando la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

7. Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

8. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art.7 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare intervenire e votare in Assemblea;
- b) essere informati sulle attività ed iniziative dell'Associazione;
- c) presentare proposte e richieste al Consiglio Direttivo;
- d) Ricevere la tessera associativa;
- e) essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- f) Consultare i libri sociali; Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede legale dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo e/o in una delle delle sedi operative indicate dal Consiglio Direttivo.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art.16, c.2, del presente Statuto.

3. Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto il codice etico e gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

- c) versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.
4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

Art.8 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:
 - a) recesso volontario, esclusione o decesso. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
 - b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 60 (sessanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.7 del presente Statuto.
2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:
 - a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione o pregiudizievoli del suo prestigio;
 - b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari, del codice etico, o delle deliberazioni degli organi sociali;
 - c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.
 - d) la mancata partecipazione a tre assemblee annuali consecutive, in mancanza di giustificazioni che dovranno essere, in ogni caso, accettate dal Consiglio Direttivo;
3. La decadenza o l'esclusione dalla qualifica di Socio è deliberata dal Consiglio Direttivo per giusto motivo e senza revoca decisionale. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione.
4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 9 - Disciplina dei Volontari

1. I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.
3. Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione *soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.
4. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
5. La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
6. L'associazione deve *assicurare* i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Titolo III

PRESTAZIONI DEGLI ASSOCIATI, E AGEVOLAZIONI

Art.10 - Prestazioni degli associati Lavoratori

1 L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

2 In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Art. 11- Flessibilità nell'orario di lavoro

Per poter espletare le attività istituzionali svolte anche in base alle convenzioni di cui all'art.4 i lavoratori che fanno parte dell'associazione iscritta nel registro delle Associazioni (Nazionale, Regionale o Provinciale) hanno il diritto di usufruire delle forme di flessibilità dell'orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale ed eventuale diniego per esigenze di servizio o organizzative deve essere adeguatamente motivato.

Art.12. Tutela degli interessi sociali collettivi e diritto all'informazione ed accesso ai documenti amministrativi

1. Alle associazioni di promozione sociale è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui all'art. 22, comma1, della legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii;
2. Ai fini di cui al comma 1. Sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli scopi statuari dell'associazione;
3. L'associazione può promuovere azioni giurisdizionali ed interventi nei giudizi promossi da terzi, a tutela dell'associazione ed intervenire in giudizi civili e penali per il risarcimento dei danni derivanti dalla lesione di interessi collettivi concernenti le finalità generali perseguite dall'associazione;
4. L'associazione può ricorrere in sede giurisdizionale amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi lesivi degli interessi collettivi di cui alle precedenti finalità.

Titolo IV

ORGANI SOCIALI

Art.13 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il Vicepresidente;
- e) Il Segretario Generale;
- f) Il Comitato Didattico e Scientifico;
- g) Il Responsabile della Comunicazione;
- h) l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- i) l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
- j) Il Comitato Etico;

2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.14 - Assemblea dei soci

1. Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha *un voto*.
2. Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.
3. La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno sette giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.
4. L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.
5. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.
6. L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:
 - *nomina e revoca i componenti degli organi associativi* e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - *approva il bilancio di esercizio*;
 - *delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - *delibera sulla esclusione degli associati*;
 - *delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
 - *approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari*;
 - *delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione*;
 - *delibera sugli altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
5. L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
6. L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
7. Per *modificare lo Statuto* occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
8. Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.
9. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

Art.15 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. I soci fondatori costituiscono il primo nucleo dei soci effettivi e gli stessi riuniti in assemblea eleggono il primo Consiglio Direttivo dell'Associazione "Forum Lex" nei ruoli e nelle persone di:
Ippolito Iolanda con il ruolo di Presidente e rappresentante legale;
Lanzetta Miriam con il ruolo di Vicepresidente;
Melillo Francesca con il ruolo di segretario;

2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.14 - Assemblea dei soci

1. Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha *un voto*.
2. Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.
3. La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno sette giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.
4. L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.
5. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.
6. L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:
 - *nomina e revoca i componenti degli organi associativi* e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - *approva il bilancio di esercizio*;
 - *delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e *promuove azione di responsabilità* nei loro confronti;
 - *delibera sulla esclusione degli associati*;
 - *delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
 - *approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari*;
 - *delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione*;
 - *delibera sugli altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
5. L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
6. L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
7. Per *modificare lo Statuto* occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
8. Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.
9. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

Art.15 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. I soci fondatori costituiscono il primo nucleo dei soci effettivi e gli stessi riuniti in assemblea eleggono il primo Consiglio Direttivo dell'Associazione "Forum Lex" nei ruoli e nelle persone di:
Ippolito Iolanda con il ruolo di Presidente e rappresentante legale;
Lanzetta Miriam con il ruolo di Vicepresidente;
Melillo Francesca con il ruolo di segretario;

2. Il Consiglio direttivo *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.
3. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.
- In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:
- organizzare le attività Istituzionali
 - delegare a soci esterni al Consiglio lo svolgimento di singoli compiti utili alle attività organizzate
 - deliberare la convocazione dell'Assemblea
 - predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
 - deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
 - deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
 - Ogni decisione inerente le spese ordinarie e straordinarie;
 - Ogni decisione inerente la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei consulenti esterni di cui si avvale l'associazione
 - stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
 - nominare il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario Generale dell'Associazione, il Comitato Didattico e Scientifico, il Comitato Etico, il responsabile della Comunicazione;
 - decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
 - redigere gli eventuali regolamenti interni e codice etico per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare
 - curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
4. Il Consiglio direttivo è *formato* da un numero di componenti, compreso tra 4 e 7, nominati dall'Assemblea per la *durata* di 4 anni e sono *rieleggibili*.
5. Il Consiglio direttivo è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti. Le *deliberazioni* dell'Consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.
6. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'*iscrizione* nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
7. Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
8. Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione

Art.16 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei Soci Fondatori presenti in Consiglio Direttivo ed è scelto tra i Soci Fondatori. Qualora tra i componenti del Consiglio Direttivo non vi fossero Soci Fondatori, il Presidente viene eletto a maggioranza assoluta dei Soci votanti.
3. Il Presidente *dura in carica* quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca il Consiglio Direttivo per la nomina del nuovo Presidente.

4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.
5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.
6. Il Presidente ed il Vice Presidente possono, disgiuntamente, compiere tutte le spese di ordinaria amministrazione e più precisamente:
 - a) apertura e chiusura dei conti correnti bancari, di libretti postali e di carte di debito ricaricabili;
 - b) gestire le spese amministrative che sostiene l'Associazione, per l'espletamento della sua attività.
7. Le spese per eventuale personale dipendente devono essere, obbligatoriamente, discusse ed approvate dal Consiglio Direttivo. Qualsiasi altra spesa (contributi per congressi, borse di ricerca, premi e per quanto altro rientrante nelle finalità della Associazione, nonché investimenti immobiliari, acquisti di attrezzature di ufficio e quelle di importo superiore a euro cinquantamila -€ 50.000,00) dovranno essere discusse ed autorizzate dal Consiglio Direttivo, ed esaminate singolarmente

Art.17 – Vicepresidente

1. Il Vice Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei Soci Fondatori costituenti il Consiglio Direttivo, ed è scelto tra i Soci Fondatori. Qualora tra i componenti del Consiglio Direttivo non vi fossero Soci Fondatori, il Vice Presidente viene eletto a maggioranza assoluta dei Soci votanti.
2. Il Vice Presidente ha la responsabilità della Tesoreria dell'Associazione e della gestione dei beni di proprietà della stessa.
3. Sostituisce il Presidente nelle sue funzioni nell'ambito delle riunioni del Consiglio Direttivo, qualora questi non vi possa presenziare, redige e conserva il libro verbali di Assemblea dei Soci e quello delle Assemblee del Consiglio Direttivo.
4. Il Presidente *dura in carica* quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie
5. Il Vicepresidente esercita le funzioni del presidente in sua assenza o impedimento.

Art.18–Segretario Generale

1. Il Segretario Generale è eletto a maggioranza assoluta dei Soci Fondatori presenti nel Consiglio Direttivo ed è scelto tra i Soci Fondatori. Qualora tra i componenti del Consiglio Direttivo non vi fossero Soci Fondatori, il Segretario Generale viene eletto a maggioranza assoluta dei Soci dell'Assemblea Generale.
 2. Il Segretario ha la responsabilità organizzativa dell'Associazione, ne coordina le attività, assegnando al personale dipendente, e ad eventuali collaboratori, compiti e responsabilità di intesa con il Presidente ed il Vice Presidente.
 3. Il Segretario è responsabile della redazione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle assemblee e della tenuta dei libri sociali. Cura il regolare svolgimento delle attività dell'Associazione, in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e tiene informati i Soci.
 4. Al Segretario Generale è riconosciuto il rimborso delle spese sostenute occorrenti per lo svolgimento dell'incarico.
- Il Segretario Generale *dura in carica* tre anni (03) e può essere riconfermato.

Art.19 Il Comitato Didattico e Scientifico

1. Costituisce l'organo di consulenza scientifica dell'Associazione Esso è composto da tre (03) ad undici (11) membri, nominati dal Consiglio Direttivo, fra personalità scientifiche riconosciute come

esperte in materia di Scienze Forensi, Psicoterapia, Grafologia, Comunicazione Istituzionale, Innovazione Tecnologica, Medicina Legale, anatomia patologica, Violenza di Genere, maltrattamenti e abusi sui minori, Psicologia dell'Emergenza, Salute e benessere dei lavoratori sui posti di lavoro, Valutazione del rischio, politiche paritarie e di sicurezza urbana e discipline correlate.

2. Al suo interno viene nominato tra i componenti il Direttore Didattico e il Direttore Scientifico;
2. Valuta, esamina e propone gli indirizzi per lo sviluppo didattico e scientifico delle attività formative, esprime pareri sulle attività scientifiche svolte o da svolgere dall'Associazione.
3. Il Comitato Didattico e Scientifico si riunisce su convocazione del suo Direttore Didattico e Scientifico e/o su richiesta del Consiglio Direttivo. Dura in carica tre (03) anni ed è rinnovabile.

Art.20 Comitato Etico

1. Il Comitato Etico viene nominato dal Consiglio Direttivo e dai Soci Fondatori tra i Soci dell'Associazione e da persone, di chiara integrità morale, anche non Soci.
2. Il Comitato Etico definisce gli standard di comportamento che gli iscritti all'Associazione, condividono ed osservano per garantire la corretta realizzazione delle finalità e delle attività dell'associazione.
3. Il Comitato Etico vigila sull'attività di formazione dell'Associazione, controlla che agisca con onestà, lealtà, trasparenza, autonomia ed equità, nel rispetto di tutte le persone coinvolte e nell'interesse di partecipanti, colleghi, studenti, istituzione di appartenenza, comunità scientifica, gruppi Sociali di riferimento ed opinione pubblica.
4. Il Comitato Etico ha il compito di proteggere i diritti dei partecipanti e delle persone coinvolte, promuovere una riflessione critica sulle implicazioni etiche sull'apprendimento delle materie specifiche proposte dall'Associazione.
5. Il Comitato Etico acquisisce dai partecipanti, e preliminarmente e per iscritto, il loro consenso alla partecipazione ed al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili.
6. Dura in carica tre (03) anni ed è rinnovabile.

Art. 21- Il Responsabile della Comunicazione

1. Il Responsabile della Comunicazione verifica l'efficacia della Pubblicità delle attività proposte dall'associazione alla comunità a mezzo stampa, televisione, social network e marketing online.

Art.22 - (Organo di controllo)

1. L'assemblea può deliberare la nomina dell'Organo di Controllo. L'Organo di controllo (anche *monocratico*), è nominato, inoltre, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il *controllo contabile* nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

4. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 23 Revisione legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 24 -Patrimonio

1. Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 25 -Bilancio di esercizio

1. L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
2. Esso è *predisposto* dal Consiglio direttivo, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.
3. Il responsabile della Tesoreria redige, in caso di entrate inferiori a 220.000 euro annui, il bilancio nella forma di rendiconto finanziario per cassa, con l'indicazione dei proventi e degli oneri. Negli altri casi il responsabile della tesoreria redige il bilancio di esercizio formato da:
 - Stato Patrimoniale
 - Rendiconto Finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri;
 - Relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'Ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;
4. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

ART. 26 -Bilancio sociale e informativa sociale

1. Se ne ricorrono i presupposti imposti dalla legge, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.
2. Se ne ricorrono i presupposti imposti dalla legge l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il *bilancio sociale*.

Art.27- Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti o di Istituzioni Pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione Europea e di Organismi Internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale;
- j) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- k) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

ART. 28

Divieto di distribuzione degli utili

L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

TITOLO V

I libri sociali

Art.29- Libri Sociali

1. L'associazione deve tenere i seguenti libri:
 - libro degli *associati*, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
 - registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni del *Consiglio direttivo*, tenuto a cura dello stesso organo;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
2. Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi.

Art. 30 - Donazioni ed eredità

1. Le Associazioni di promozione sociale prive di personalità giuridica possono ricevere donazioni e, con beneficio dell'inventario, lasciti testamentari, con l'obbligo di destinare i beni ricevuti e le loro rendite al conseguimento delle finalità previste dall'atto costitutivo e dallo statuto;

2. I beni pervenuti ai sensi del comma 1 sono intestati alle associazioni. Ai fini delle trascrizioni di applicano gli articoli 2639 e 2660 del codice civile;

Art.31- Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Titolo VI

Disposizioni finali

Art.32 Protezione dei dati personali

1. L'Associazione garantisce ai soci la protezione di tutti i dati personali di cui sia in possesso.

Art. 33- Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Il giorno 02 del mese di Luglio dell'anno 2019 alle ore 20,00 presso la sede legale in Roma alla Via Angelo Mariani, n°28, convocate con regolari convocazioni, si è riunita in l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione "FORUM LEX" per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO
1) Modifiche ed integrazioni allo statuto dell'associazione per adeguamento Codice del Terzo settore (D. Lgs. n. 117/2017) ed integrazione numero legale soci APS
2) Varie ed eventuali.

Il Presidente IOLANDA IPPOLITO, chiama a fungere da Segretario verbalizzante il socio MIRIAM LANZETTA

Sono presenti n. 9 (NOVE) soci su un totale di 15 soci regolarmente iscritti.

Nello specifico sono presenti gli associati:

1. IPPOLITO IOLANDA
2. MIRIAM LANZETTA
3. IPPOLITO VIRGINIA
4. ORDINE GIUSEPPE
5. MELILLO FRANCESCA
6. PLATTANO CARMINE
7. ORDINE FRANCESCO
8. CARMELA IPPOLITO
9. LANZETTA LUCIA

Il Presidente, accertata la regolare convocazione dell'assemblea e la presenza del numero legale dei soci dichiara aperta la riunione. Il Presidente, fa presente ai soci la necessità di modificare lo statuto per adeguarlo al disposto del Codice del Terzo settore (D. Lgs. n. 117/2017) nonché alle disposizioni integrative previste dal D. Lgs. n. 105/2018) anche sotto l'aspetto dell'aumento del numero legale dei soci previsto per la costituzione delle APS. Tali modifiche, risultano essenziali anche ai fini dell'iscrizione al Registro regionale e/o Nazionale della Promozione Sociale. Il Presidente fa presente inoltre ai soci la necessità di integrare lo Statuto alle disposizioni della Direttiva del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n°170 del 21/05/2016 al fine dell'accreditamento dell'Associazione come ente di Formazione.

Il Presidente fa presente ai soci che il nuovo testo dello Statuto è stato approvato all'unanimità dai soci fondatori e ratificato nel Consiglio Direttivo in ottemperanza alle disposizioni contenuto nel precedente testo dello Statuto dell'Associazione Forum Lex.

L'Assemblea dei soci esamina il nuovo testo e, dopo ampia ed approfondita discussione approva all'unanimità il nuovo statuto (allegato al presente documento).

Tali modifiche fanno parte del nuovo statuto e regoleranno la vita associativa.

Si dà mandato al Presidente di provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto chiedendo l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo (Art. 82 D. Lgs. n. 117/2017)

Esaurita la trattazione dell'argomento all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente previa lettura ed approvazione all'unanimità del presente verbale, dichiara chiusa la riunione.

Il Segretario

[Signature]

Il Presidente

[Signature]



Agenzia
 Direzione Provinciale I di Napoli
 Ufficio Territoriale di Napoli I
 3566/3
 07.08.2019
 Data versam. ESENTE
 ESENTE
 PCH